



Antonio Marrese
Notaio

Repertorio n.151184

Raccolta n.19867

ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di settembre nel mio studio in Pistoia, via Atto Vannucci n.c. 38

16 settembre 2025

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza delle testimoni signore

Matteucci Silvia nata a Pistoia il 18 aprile 1986 ivi residente in via degli Argonauti n.c. 31 e

Palandri Costanza nata a Pistoia il 12 dicembre 1987 ivi residente in via Crispi n.c. 13,

è comparso il signor

BIANCONI MIRKO nato a Prato il 5 luglio 1978, domiciliato a Montale via Walter Tobagi n.c. 5 int. 2 e per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione

CER Pistoia 1

con sede in Pistoia, piazza San Leone n.c. 1, codice fiscale e partita IVA 02116440476, pec: *cerpistoia1@pec.it* iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia - Prato al n. PT-623543, in corso di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto per il quale innanzitutto

premette

A) che con atto ai miei rogiti in data 10 luglio 2025 repertorio n. 151020, raccolta n. 19782, registrato a Pistoia il giorno 11 luglio 2025 al n. 4308 serie 1T, tra il Comune di Pistoia, la Provincia di Pistoia, il Comune di San Marcello Piteglio, il Comune di Massa e Cozzile, il Comune di Sambuca Pistoiese, il Comune di Abetone Cutigliano e l'associazione CNA Toscana Centro, è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Codice Civile la fondazione di partecipazione denominata "*CER Pistoia 1*";

B) che è sorta la necessità, in funzione della iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche e della partecipazione a bando disposto dalla Regione Toscana, di introdurre alcune modifiche allo statuto che regola l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione;

C) che, trattandosi di modifiche del tutto marginali dello Statuto relative ad errori materiali, ovvero di mere ripetizioni di disposizioni di legge o regolamentari richieste dalla pubblica amministrazione o infine di difetti di coordinamento fra norme dello stesso statuto, il Presidente è legitti-

Registrato a Pistoia
in data 17/09/2025
al n. 5460 serie 1T

mato ad apportare le modifiche richieste avvalendosi della delega conferita nell'atto costitutivo sopra riportato.
Tutto ciò premesso e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il costituito comparente

dichiara

di modificare lo statuto allegato sotto la lettera "A" all'atto costitutivo della fondazione CER Pistoia 1 ai miei rogiti in data 10 luglio 2025 repertorio n. 151020, raccolta n. 19782, registrato a Pistoia il giorno 11 luglio 2025 al n. 4308 serie 1T, ed in particolare gli articoli 2.3, 6.2, 6.4, 6.6, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 16.3, 22.5, 23.2, 26.3, 26.5, 26.15, 29.6 e 31.2 ed altresì di aggiungere gli articoli 2.5, 11.5 e 11.6 ed infine di eliminare gli articoli 22.11 e 26.14, con conseguente modifica della numerazione dei successivi capoversi.

Ai fini del deposito del presente verbale nel Registro delle Imprese e ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, le approvate modifiche risultano dal testo integrale dello Statuto, nella sua redazione aggiornata che il comparente Bianconi Mirko mi consegna e che al presente atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

La parte, come sopra rappresentata, dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) nonché dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR, che i suoi dati personali, oggetto di trattamento in relazione all'incarico conferito, verranno conservati presso il Notaio rogante su supporto cartaceo e/o con modalità informatiche e utilizzati ai fini dei conseguenti adempimenti presso i pubblici uffici, nei casi e nei modi di legge, anche con l'ausilio di soggetti appositamente delegati, ferme le facoltà di accesso, correzione, aggiornamento, integrazione e cancellazione riconosciute dalla legge agli interessati, che espressamente consentono ed autorizzano la raccolta, conservazione, anche oltre i termini di legge, e comunicazione dei dati in oggetto.

Atto da me notaio letto, alla presenza delle testimoni, al comparente che lo approva.

Consta l'atto di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me notaio nelle prime due intere pagine e parte della terza.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e trentacinque minuti.

F.TO: MIRKO BIANCONI - SILVIA MATTEUCCI TESTE - COSTANZA PALANDRI TESTE - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).

Allegato "A" all'atto Repertorio n.151184 Raccolta n.19867

STATUTO

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"CER Pistoia 1"

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

1.1

È costituita, per iniziativa del **Comune di Pistoia**, del **Comune di Abetone Cutigliano**, del **Comune di Massa e Cozzile**, del **Comune di Sambuca Pistoiese**, del **Comune di San Marcello Piteglio**, della **Provincia di Pistoia**, di **CNA Toscana Centro**, la Fondazione di partecipazione denominata "CER Pistoia 1" (di seguito "Fondazione"), dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del presente Statuto e del Codice civile.

1.2

La Fondazione intende promuovere ed incentivare la condivisione di energia rinnovabile attraverso la creazione, ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. 162/2019, dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, e del cd. "Decreto CER" DM MASE 414/2023 e delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n. 22/2024, di una Comunità di Energia Rinnovabile ("CER"), in grado di gestire una o più configurazioni di cabina primaria.

1.3

La Fondazione, dotata di autonomia finanziaria, è gestita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; non ha scopo di lucro e non può distribuire, in qualsiasi forma, nemmeno indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale ai propri membri, ai componenti dei propri organi e agli eventuali propri dipendenti.

1.4

La Fondazione ha una durata illimitata nel tempo purché compatibile con il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

1.5

La Fondazione ha sede legale in Pistoia, Piazza San Leone n.c. 1, come risulterà dal Registro presso il quale sarà iscritta.

Con delibera dell'Assemblea Generale, la Fondazione potrà modificare la sede.

Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

Articolo 2 - Scopi della Fondazione

2.1

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di equità sociale volte a contrastare la povertà energetica mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, e consistente nell'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

2.2

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una CER (COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE) ai sensi della Direttiva 2018/2001, del D.lgs. 199/2021, nonché delle relative norme di attuazione, svolgendo tutte le attività da queste consentite.

2.3

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici, e non quello di realizzare profitti finanziari.

2.4

La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti finali (ovvero consumatori);
- b) accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia, ivi inclusi quelli previsti dal DM MASE 414/2023, ed eventualmente assegnarli tra i membri della CER, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Regolamento generale della Fondazione approvato dalla Assemblea Generale;
- c) gestire i rapporti con il GSE, direttamente o attraverso un soggetto a ciò delegato;
- d) monitorare produzione e consumi dei membri con finalità di verifica e rendicontazione;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione e/o di soggetti terzi;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti e consentiti alle CER dal D.lgs. 199/2021;
- g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissio-

ne e/o di distribuzione;

h) predisporre, tramite processi di partecipazione con i membri, progetti che abbiano ricadute sociali ed ambientali nelle aree locali in cui opera.

2.5

I membri o soci possono essere persone fisiche, PMI (anche partecipate da enti territoriali), associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

Articolo 3 - Attività della Fondazione

3.1

Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere la CER all'interno del territorio di riferimento;
- b) favorire l'ideazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- c) individuare possibili opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza locali, regionali, nazionali ed europee;
- d) supportare le attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- e) analizzare i dati di produzione e consumo interni alla CER al fine di ottimizzare il funzionamento e il miglioramento tecnologico della stessa;
- f) svolgere attività di pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- g) promuovere l'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di comunicazione dei risultati ottenuti;
- h) aderire a partnership locali, regionali, nazionali e internazionali con altri organismi ed enti privati o pubblici per lo sviluppo degli scopi della Fondazione;
- i) ideare e realizzare, anche tramite processi di partecipa-

zione con i membri, progetti che abbiano ricadute sociali ed ambientali nelle aree locali in cui opera;

j) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico.

3.2

La Fondazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi.

3.3

In via strumentale e sussidiaria, la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi.

3.4

La Fondazione potrà percepire incentivi fiscali e svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari, nonché la conclusione di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Avuto riguardo agli scopi della Fondazione e, in particolare, al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai membri e/o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Appendice B del "Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" approvato con DM ai sensi dell'art. 11 DM MASE 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

5.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

5.2

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento

delle finalità statutarie e deve essere gestito in modo da preservarne il valore nel tempo.

5.3

Il Fondo di Dotazione è costituito da:

a) conferimenti in denaro, titoli, beni mobili e immobili, materiali e immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori all'atto della costituzione della Fondazione, e successivamente dagli altri membri, ed espressamente assegnati al Fondo di Dotazione, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Regolamento Generale;

b) tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ed espressamente assegnati ad incremento del Fondo di Dotazione;

c) elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;

d) avanzi di gestione, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea, possono essere destinati ad incrementare il Fondo di Dotazione;

e) contributi espressamente attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

5.4

La copertura delle eventuali perdite risultanti dal bilancio di esercizio potrà essere effettuata esclusivamente dai Fondatori Promotori aventi natura giuridica privata, in forma volontaria e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale e deliberate dall'Assemblea Generale.

Restano espressamente esclusi da qualsiasi obbligo di contribuzione al ripiano delle perdite i Fondatori Promotori aventi natura giuridica pubblica, che non potranno essere chiamati a concorrervi in alcun modo, né direttamente né indirettamente.

5.5

Qualora il fondo di dotazione sia diminuito al di sotto dell'importo minimo previsto in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione del Fondo di Dotazione oppure lo scioglimento dell'ente per la perdita dei requisiti, per autonoma decisione dei Fondatori Promotori, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

5.6

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

a) conferimenti in denaro e in beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, ef-

fettuati per autonoma decisione dai Fondatori Promotori, e successivamente da altri membri ed espressamente assegnati al Fondo di Gestione, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Regolamento Generale;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato Italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al Fondo di Dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie - che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione - anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del Fondo di Dotazione, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

h) contributi dei membri a fondo perduto e dai finanziamenti dei membri senza interessi;

i) quote partecipative versate dai membri, nel rispetto delle modalità stabilite nel Regolamento generale;

j) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

k) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

5.7

Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione, non destinati ad incremento o ricostituzione del Fondo di Dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente, nonché per la realizzazione dei suoi scopi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

5.8

Sono vietate le erogazioni a sostegno di progetti di soggetti terzi.

Articolo 6 - Esercizio finanziario - Bilancio

6.1

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

6.2

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo, previo parere preventivo, ma non vincolante, dell'Assemblea Generale.

6.3

Qualora particolari esigenze lo richiedano e la normativa di riferimento lo consenta, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.

6.4

Nella redazione del Bilancio consuntivo, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovranno rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.

6.5

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6.6

L'avanzo delle gestioni annuali dovrà essere innanzitutto impiegato per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzione dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.7

La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la distribuzione non sia imposta o prevista per legge.

Articolo 7 - Fondatori Promotori

7.1

Sono Fondatori Promotori il **Comune di Pistoia**, il **Comune di Abetone Cutigliano**, il **Comune di Massa e Cozzile**, il **Comune di Sambuca Pistoiese**, il **Comune di San Marcello Piteglio**, la **Provincia di Pistoia**, **CNA Toscana Centro**.

7.2

I Fondatori Promotori, all'atto della costituzione della Fondazione, ne costituiscono, convenendone la ripartizione, il Fondo di Dotazione.

Articolo 8 - Fondatori Successivi

8.1

Sono qualificati come Fondatori Successivi i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, persone fisiche, giuridiche o enti, anche senza personalità giuridica, che, impegnandosi a costituire il Fondo di dotazione e a sostenere la Fondazione nelle modalità e misure definite dal Consiglio di Amministrazione, aderiscono alla Fondazione stessa.

8.2

L'ammissione avviene a seguito di una proposta adottata con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione, nonché a seguito della delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea Generale, con il voto favorevole di tutti i rap-

presentanti legali o loro delegati dei Fondatori Promotori.

8.3

Non possono accedere alla Fondazione in veste di Fondatori Successivi le imprese private la cui partecipazione alla CER costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Articolo 9 - Partecipanti

9.1

Sono considerati Partecipanti i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, persone fisiche, giuridiche o enti, anche privi di personalità giuridica, che si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante erogazioni volontarie in denaro (sia annuali che pluriennali), l'attribuzione di diritti reali, l'apporto di beni materiali o immateriali, o la prestazione di attività, anche professionale, nelle forme e nelle misure stabilite, almeno in via minima, dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Regolamento Generale.

9.2

L'ammissione avviene a seguito di una proposta adottata con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione e successivamente con l'approvazione a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Generale, con il voto favorevole di tutti i rappresentanti legali o loro delegati dei Fondatori Promotori.

9.3

Non possono accedere alla Fondazione in veste di Partecipanti le imprese private la cui partecipazione alla CER costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

9.4

La qualifica di Partecipante della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

Articolo 10 - Prerogative dei Partecipanti

10.1

I Partecipanti:

a. possono delegare la Fondazione quale soggetto responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui emissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;

b. delegano la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono demandare la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita, come stabilito nello specifico regolamento; in particolare, i partecipanti conferiscono mandato alla Fondazione, e per essa al Presidente, quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 3.4, lettera

e) del TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo), individuando la quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandone la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 199/2021; pertanto, la Fondazione, nella persona del Presidente, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'articolo 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli articoli 8, 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'articolo 1.1), lettera hh) della Delibera ARERA 727/2022 e ss.mm.ii.; il Presidente può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento; la Fondazione assicura che i partecipanti, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

Articolo 11 - Modalità di adesione alla Fondazione

11.1

I Fondatori Promotori, i Fondatori Successivi e i Partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 199/2021, ovvero di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

11.2

I soggetti interessati ad acquisire le qualifiche di Fondatori successivi e di Partecipanti devono farne specifica richiesta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di condividere le finalità, impegnandosi a rispettarne lo Statuto, il Regolamento Generale ed a contribuire alle sue attività con le modalità sopra richiamate.

11.3

Spetta all'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberare l'attribuzione delle qualifiche di Fondatore Successivo e di Partecipante, nel rispetto del Regolamento Generale.

11.4

In esito all'ammissione, il richiedente ammesso è iscritto nel Libro dei Membri della Fondazione.

11.5

La Fondazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

11.6

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Articolo 12 - Diritti

12.1

Tutti i Fondatori e tutti i Partecipanti, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione, come normato dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Generale.

12.2

Tutti i Fondatori e tutti i Partecipanti mantengono i propri diritti come clienti finali (consumatori) ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

12.3

Tutti i Fondatori e tutti i Partecipanti hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
- b. ricoprire le cariche all'interno della Fondazione, nei limiti di cui al presente Statuto;
- c. consultare i libri della Fondazione facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione, con facoltà di estrarne copie, anche parziali, a spese della Fondazione.

Articolo 13 - Prestazioni

Le prestazioni fornite da tutti i Fondatori e da tutti i Partecipanti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Obblighi

Tutti i Fondatori e tutti i Partecipanti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e degli altri eventuali regolamenti, nonché di versare le eventuali quote partecipative e gli eventuali contributi stabiliti per la realizzazione delle attività della Fondazione.

Articolo 15 - Recesso

15.1

I Fondatori Promotori, i Fondatori Successivi e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo avente valore equipollente, con un preavviso di almeno trenta giorni.

15.2

Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale, nonché il diritto agli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione

15.3

La perdita della qualifica di Fondatore Promotore, Fondatore Successivo e Partecipante comporta automaticamente la perdita delle qualifiche e degli incarichi eventualmente rivestiti all'interno degli organi della Fondazione, con immediata cessazione di ogni funzione.

15.4

Il recesso non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Articolo 16 - Esclusione

16.1

I Fondatori Promotori e i Fondatori Successivi non possono in nessun caso essere esclusi dalla Fondazione.

16.2

L'esclusione dei Partecipanti può essere deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- d) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;
- e) mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

16.3

Nel caso di enti pubblici, privati e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione.

I medesimi soggetti sono esclusi di diritto in caso di:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali.

16.4

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al membro sia stata contestata in forma scritta la circostanza che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine

di trenta giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni.

16.5

Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della CER ai sensi della disciplina vigente, cesserà sia il rapporto partecipativo che qualsiasi beneficio ad esso connesso.

Articolo 17 - Diritti degli esclusi e dei receduti

17.1

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei contributi e delle quote a qualunque titolo versati.

17.2

Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al Patrimonio della Fondazione, fatto salvo quando diversamente previsto nel presente Statuto.

Articolo 18 - Successione nella posizione di membro partecipante

18.1

Si ha successione nella posizione di Partecipante tutte le volte che vi sia cessione del punto di prelievo o immissione. In tali circostanze, il Partecipante si impegna a comunicare al subentrante l'esistenza della Fondazione e la sua qualità di membro per l'effetto della successione nel punto di prelievo e immissione.

18.2

Il subentrante subentra solo nella qualità di Partecipante e non assume automaticamente gli ulteriori obblighi eventualmente assunti dal cedente. Il subentrante può recedere in qualsiasi momento e analogamente può fare la Fondazione.

18.3

Nel caso di morte del Partecipante, gli eredi o coloro che succedono nel punto di prelievo o nel punto di immissione succedono automaticamente nella posizione del Partecipante, salvo il diritto di recesso loro o della Fondazione.

Articolo 19 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Assemblea Generale;
- e) l'Assemblea dei Partecipanti;
- f) i Comitati di gestione, ove costituiti;
- g) l'Organo di Controllo.

Articolo 20 - Presidente

20.1

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta in atto costitutivo e rimane in carica per tre esercizi.

Qualora cessi, per qualsiasi motivo, dall'incarico prima del decorso di tre esercizi dalla sua nomina o, in ogni caso, alla scadenza del termine di tre esercizi, la nomina del nuovo

Presidente è attribuita al Comune di Pistoia.

20.2

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

20.3

I compiti del Presidente sono:

- a) convocare, fissandone luogo, data, modalità, ordine del giorno e presiedere il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale e l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) curare l'osservanza dello Statuto;
- c) verificare l'esecuzione degli atti deliberati;
- d) promuovere e curare le relazioni con enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali, pubblici o privati, e ogni altro organismo, anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa;
- e) curare i rapporti con i Fondatori Promotori, i Fondatori Successivi e i Partecipanti.

20.4

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, che, in tale circostanza, esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente; in caso di assenza di entrambi i poteri e le funzioni sono esercitati dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 21 - Vice Presidente

21.1

Il Vice Presidente della Fondazione assume le medesime funzioni del Presidente qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 20.4.

21.2

Al Vice Presidente, oltre ai poteri previsti dall'art. 20.3, possono essere anche delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri gestionali nei limiti determinati dalla delega.

Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata

22.1

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei o otto, tra i quali il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

in caso di un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri:

- uno dal Comune di Pistoia, con funzioni di Presidente;
- uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con funzioni di Vice Presidente;
- uno dalla Amministrazione Provinciale di Pistoia;
- uno dal Comune di San Marcello Piteglio;
- uno da CNA Toscana Centro;

• uno dalla Società Pistoiese Edilizia Sociale - S.P.E.S. srl;

in caso di un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri:

- uno dal Comune di Pistoia, con funzioni di Presidente;
- uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con funzioni di Vice Presidente;
- uno dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia;
- uno dal Comune di San Marcello Piteglio;
- uno da CNA Toscana Centro;
- uno dalla Società Pistoiese Edilizia Sociale - S.P.E.S. srl;
- uno congiuntamente dai Fondatori Successivi;
- uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

22.3

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data di insediamento, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte dell'Assemblea Generale, o di dimissioni.

22.4

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione successivo.

22.5

Qualora, per qualsiasi ragione, i Fondatori Promotori titolari del potere di nomina non esercitino il loro diritto entro i tempi previsti dall'art. 22.11 del presente statuto, l'Assemblea Generale, tramite il Presidente, provvederà in via sostitutiva a deliberare a maggioranza assoluta dei presenti, e per quanto riguarda i membri di nomina dei Comuni, di CNA Toscana Centro e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con voto favorevole dei rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, previo sollecito all'avente diritto con un termine di esercizio della designazione non inferiore a 45 giorni.

22.6

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri.

22.7

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione rispondono dell'esercizio delle proprie funzioni nei confronti dell'organo al quale appartengono e della Fondazione.

22.8

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione.

22.9

A ciascuna scadenza del Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri contestualmente decadono dalle proprie funzioni,

rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi membri.

22.10

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del soggetto titolare del potere di nomina del membro venuto meno. Il mandato del membro di nuova nomina scade con quello del Consiglio di Amministrazione del quale entra a far parte. Il mandato del membro di nuova nomina si considera pieno quando sia stato esercitato per almeno due esercizi.

22.11

I Fondatori Promotori, i Fondatori Successivi e l'Assemblea Generale provvedono, rispettivamente, alla nomina dei membri degli organi di loro competenza nei trenta giorni precedenti la scadenza del precedente mandato.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

23.1

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che per legge o per statuto risultino attribuiti ad altro organo.

23.2

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) approva il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio, da sottoporre entrambi al parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea Generale;
- c) propone all'Assemblea Generale l'approvazione dell'attribuzione delle qualifiche di fondatore successivo e di partecipante con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto del Regolamento generale.
- d) approva le modifiche statutarie, previo parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea Generale;
- e) a partire dal terzo esercizio approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi triennali, annualmente aggiornabili, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i conti preventivi per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi futuri ai quali si estende l'attività;
- f) delibera in merito alla regolazione della ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e del Regolamento Generale;
- g) delibera in ordine all'accettazione di contributi, donazioni, lasciti;

- h) delibera in merito alla stipula di contratti di mutuo e apertura di credito, nonché di fidejussioni;
- i) individua nella Fondazione o in un soggetto terzo il soggetto delegato della Fondazione responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi di legge e/o di regolamento;
- j) istituisce eventuali commissioni tecniche e ne nomina i componenti;
- k) può delegare ad uno dei suoi componenti particolari poteri, anche in materia di contenzioso, determinando i limiti della delega;
- l) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- m) sottopone all'Assemblea Generale la proposta di Regolamento Generale, e adotta gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale e organizzativa;
- n) può nominare procuratori per determinati atti o categorie;
- o) approva i rendiconti e i consuntivi richiesti dagli enti e dalle istituzioni che erogano somme in favore della Fondazione;
- p) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento

24.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, che garantiscano la prova di avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, inoltrata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

24.2

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

24.3

Il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

24.4

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro con-

sentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

24.5

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

24.6

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Segretario della riunione.

24.7

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza qualificata dei 5/6 (nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sei membri), ovvero dei 6/8 (nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da otto membri).

24.8

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 5/6 (nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sei membri), ovvero dei 6/8 (nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da otto membri).

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

24.9

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

24.10

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione - Ineleggibilità - Decadenza - Esclusione

25.1

L'individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

25.2

Non possono comunque far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e dell'art. 3 del D.lgs. 39/2013;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare

Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;

e) ricoprono o ricopriranno nel corso della durata della Fondazione la carica di componente della giunta o del consiglio della città metropolitana, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico.

25.3

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono:

a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;

b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;

c) nel caso in cui non partecipino senza motivata giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è rilevata dal Consiglio di Amministrazione.

25.4

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti adottati;

b. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c. essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Generale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale.

Articolo 26 - Assemblea Generale - Composizione - Compiti - Funzionamento

26.1

L'Assemblea Generale, a garanzia del rispetto del principio della democraticità della CER e dell'assenza di discriminazione, si compone dei Fondatori Promotori, dei Fondatori Successivi e dei Partecipanti.

26.2

I Fondatori Promotori, i Fondatori Successivi e i Partecipanti, qualora non siano persone fisiche, sono rappresentati nell'Assemblea Generale dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, purché il delegato non sia amministratore, revisore ovvero dipendente della Fondazione.

26.3

I Partecipanti sono rappresentati nell'Assemblea Generale da due persone, elette annualmente nel corso di una apposita riunione, convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne cura, per il tramite del segretario, anche la verbalizzazione, alla quale sono invitati tutti i soggetti cui è stata attribuita tale qualifica; le modalità di voto sono stabilite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

26.4

L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l'anno per la formulazione del parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio preventivo e sul bilancio d'esercizio.

26.5

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione qualora i Fondatori Promotori non esercitino il loro diritto entro i tempi previsti dall'art. 22.11 del presente statuto;
- b) nomina e revoca l'organo di controllo e ne stabilisce il compenso;
- c) formula un parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, sul conto preventivo e sul bilancio d'esercizio;
- d) approva il Regolamento Generale e attribuisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Fondatore Successivo e di Partecipante in conformità al disposto di cui allo statuto ed al Regolamento Generale;
- e) delibera l'ampliamento della composizione del consiglio di amministrazione da sei a otto membri;
- f) formula il parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, concernente le modificazioni statutarie;
- g) disciplina l'esercizio del voto e il procedimento di revoca per le nomine di sua competenza;
- h) formula ed esprime pareri su ogni argomento sottopostole dal Consiglio di Amministrazione;
- i) stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge, il compenso dell'organo di controllo;
- j) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;
- k) delibera la decadenza dei partecipanti.

26.6

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, con avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata ovvero anche a mezzo di posta elettronica ordinaria - purché sia stata espressamente autorizzata tale modalità di convocazione - all'indirizzo che sia stato comunicato alla Fondazione dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Successivi e dai Partecipanti .

26.7

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. In casi di urgenza la convocazione può avvenire con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

26.8

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

26.9

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Generale si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale e in via simultanea alla trattazione e alla discussione degli argomenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea Generale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

26.10

L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza dei Fondatori Promotori, che dispongono della metà più uno dei voti.

26.11

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole dei rappresentanti legali o loro delegati dei Fondatori Promotori.

26.12

I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

26.13

L'unanimità dei consensi espressi in sede assembleare corrisponde a 12 (dodici) voti.

Spettano

- sei voti ai rappresentanti legali o loro delegati dei Fondatori Promotori, di cui al c. 2 dell'art. 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- due voti al rappresentante legale o suo delegato di CNA Toscana centro, indipendentemente dal rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione;
- due voti ai Fondatori Successivi, da ripartirsi in misura corrispondente alle erogazioni versate nell'esercizio precedente a quello in cui il voto è espresso, in base alla tabella annualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- due voti ai Partecipanti, espressi dai due rappresentanti eletti come previsto dal presente statuto.

26.14

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva a maggioranza assoluta dei voti un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento

L'Assemblea Generale potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano le qualifiche di fondatori Promotori, fondatori successivi e partecipanti.

26.15

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, o su invito del Presidente, può, su temi specifici di cui avverta l'esigenza di trattazione, consentire la partecipazione alle proprie riunioni, anche in modo permanente, an-

corché senza diritto di voto, a fondazioni, associazioni o soggetti di altra natura giuridica senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

26.16

L'Assemblea Generale può costituire comitati ed organismi in genere (comunque non onerosi per la Fondazione) per il supporto delle attività dell'ente.

26.17

Il parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, concernente le modificazioni statutarie è assunto a voto palese, con la maggioranza assoluta dei voti.

26.18

Le operazioni di voto dell'Assemblea Generale sono coordinate dal Presidente della Fondazione, assistito dal segretario verbalizzante.

26.19

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 27 - Assemblea dei Partecipanti - Composizione - Funzioni - Convocazioni

27.1

I Partecipanti costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

27.2

L'assemblea dei partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:

- a) nomina, con le modalità previste dal proprio regolamento, i membri dell'Assemblea Generale di sua competenza, e del membro del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
- b) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, sulle linee generali delle attività, sugli obiettivi, sui programmi della Fondazione e sugli altri argomenti ad essa sottoposti.

27.3

Si riunisce, anche con mezzi di comunicazione a distanza, in videoconferenza - con le stesse modalità previste dall'art. 26.9 che precede, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, o di propria iniziativa, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione) da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

27.4

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, da

effettuarsi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea dei partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti o rappresentati.

27.5

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 28 - Comitati di gestione delle configurazioni

28.1

I Comitati di gestione, istituiti dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna Configurazione, corrispondenti ciascuna ad una cabina primaria, e di cui sono membri di diritto i fondatori promotori, i fondatori successivi e i partecipanti di ogni Configurazione, hanno la funzione di formulare pareri consultivi ma non vincolanti sulla ripartizione e sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia riconosciuti alla propria Configurazione.

28.2

Il funzionamento dei Comitati di Gestione è disciplinato con apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29 - Organo di controllo

29.1

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale; in quest'ultimo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

29.2

L'Assemblea Generale, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti tenuto dal Ministero competente.

29.3

L'organo dura in carica tre esercizi; i suoi componenti scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo al loro insediamento e possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

29.4

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

29.5

L'Organo di Controllo controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

29.6

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 - Regolamenti interni

La Fondazione, per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie al perseguimento delle finalità statutarie, anche in ordine al patrimonio e alla gestione dello stesso, può dotarsi di uno o più Regolamenti interni.

Articolo 31 - Libri della Fondazione

31.1

Oltre alle scritture contabili, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Membri;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Libro della Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

31.2

I libri, tranne quello previsto al punto e) dell'articolo 31.1, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario, se nominato.

Articolo 32 - Scioglimento - Estinzione - liquidazione

32.1

Lo scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto dal comma successivo, sono decisi dal Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi all'unanimità e sentito l'organo di controllo.

32.2

L'Assemblea Generale nominerà a maggioranza assoluta e con il voto favorevole dei rappresentanti legali o loro delegati dei Fondatori Promotori uno o più liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Articolo 33 - Devoluzione del patrimonio

33.1

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

33.2

Ad esito della liquidazione, il patrimonio che residua è per intero devoluto a enti che perseguono finalità analoghe o comunque per finalità di interesse pubblico.

Articolo 34 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vi-

genti in materia.

F.TO: MIRKO BIANCONI - SILVIA MATTEUCCI TESTE - COSTANZA PALANDRI TESTE - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).

Certificazione di conformità di copia informatica

(art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Io sottoscritto dottor Antonio Marrese, notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

certifico

mediante apposizione al presente documento informatico della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019) che la presente copia redatta su supporto informatico e composta da numero ventisette pagine, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Pistoia, diciassette settembre duemilaventicinque.

(File firmato digitalmente dal notaio Antonio Marrese)